



DELIBERAZIONE N° 202300744

SEDUTA DEL 22/11/2023

Ufficio Risorse umane e Organizzazione
11BB

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO DELLA REGIONE BASILICATA (CCNL Funzioni Locali 16.11.2022).

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 22/11/2023 alle ore 14:00 nella sede dell'Ente,

Presente Assente

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Galella Alessandro	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Casino Michele	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Sileo Gerardina	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: **Michele Busciolano**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Alfonso Marrazzo

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 1

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii., concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 602 del 29/09/2023 avente ad oggetto “D.G.R. n. 214 del 14.04.2023 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis – Aggiornamento”.

VISTA la D.G.R. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nella competenza della Giunta Regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il Regolamento n. 1 del 05/05/2022 “Controlli interni di regolarità amministrativa”;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02/03/1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale” e ss.mm.ii., intervenute come da ultimo con la Legge Regionale n. 29 del 30 dicembre 2019 recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta Regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge statutaria n. 1 del 17/11/2016, come modificata e integrato con legge statutaria n. 1 del 18/07/2018;

VISTO il D.P.G.R. n. 164 del 24/10/2020 concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale emanato ai sensi dell’art. 1 della menzionata L.R. n. 29/2019;

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2021 riguardante l’Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata emanato ai sensi dell’art. 2 della succitata L.R. n. 29/2019 e s.m.i., intervenute con il Regolamento n. 3 del 15/11/2021 e n. 4 del 29/12/2021;

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 con la quale è stato riapprovato il documento recante l’Organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta Regionale, contenente la rappresentazione integrale del riassetto organizzativo;

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 con la quale sono stati conferiti incarichi direzionali di strutture regionali ai dirigenti regionali a tempo indeterminato interessati dall’interpello di cui alla DGR n. 758/2021;

VISTO in particolare il punto 7. della succitata deliberazione, laddove è riservato di provvedere con separato atto all’affidamento ad interim degli uffici vacanti, per i quali, medio tempore, la reggenza è affidata al Direttore Generale;

VISTA la D.G.R. n. 762 del 14/11/2022 avente ad oggetto: “Art. 3 del Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale” con la quale si affida la responsabilità della Direzione Generale per le Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali;

DATO ATTO che il Dirigente designato con la citata D.G.R. n. 762/2022 per le funzioni di Direttore Generale delle Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali, ha assunto servizio in data 20/12/2022;

DATO ATTO che la responsabilità dell’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione è assunta ad interim dal Direttore Generale per le Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 34/2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 5 giugno 2023, n. 11 “Legge di Stabilità Regionale 2023”;

VISTA la L.R. 5 giugno 2023, n. 12 “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025”;

VISTA la D.G.R. n. 323 dell’08/06/2023, con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025, ai sensi dell’art. 39, c.10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 324 dell’08/06/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023-2025, ai sensi dell’art. 39, c.10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 369 del 23/06/2023 con cui è stato approvato il disegno di legge: Rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2022;

VISTA la L.R. 28 luglio 2023, n. 21 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”;

VISTA la D.G.R. n. 472 del 31/07/2023 recante “Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l’Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”;

VISTO l’art.2 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla L. n. 15/2009 e dal D.Lgs. n.150/2009, in materia di disciplina dei rapporti di lavoro e di stipula e validità dei contratti collettivi;

VISTO altresì l’art. 40 dello stesso decreto, così come modificato dal D.Lgs. n.150/2009, in materia di contrattazione collettiva integrativa;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

RICHIAMATO l’art. 24 della L.R. n. 7/2013 che prevede l’istituzione del ruolo unico del personale della Regione Basilicata nel quale confluiscono i dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTA la D.G.R n. 106 del 03/02/2015 con cui sono state definite le modalità attuative del ruolo unico regionale prevedendo in particolare l’individuazione di organismi unitari di parte pubblica e di parte sindacale per la gestione della contrattazione decentrata integrativa di tutto il personale appartenente al costituito ruolo unico regionale;

VISTA la D.G.R. n. 246 del 05/05/2023 con la quale è stata costituita la delegazione trattante datoriale, prevista dall’art. 8, comma 2, del C.C.N.L. relativo al comparto “Funzioni Locali” triennio 2019-2021 sottoscritto il 16/11/2022, abilitata alle trattative per la stipulazione dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi del personale del comparto del ruolo unico regionale;

DATO ATTO che la delegazione trattante datoriale è composta dai seguenti Direttori Generali o loro delegati: Direttore Generale della Direzione Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali con funzioni di Presidente; Direttore Generale della Direzione per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie; Direttore Generale del Consiglio regionale della Basilicata;

VISTO il Contratto Decentrato Collettivo Integrativo non dirigente della Regione Basilicata annualità 2023 sottoscritto il 12.09.2023, in particolare la dichiarazione a verbale, che rinvia al confronto l’aggiornamento della disciplina dell’orario di lavoro e di servizio;

CONSIDERATO che l’aggiornamento della disciplina allegata riguarda esclusivamente una materia che il C.C.N.L del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022, art. 5, comma 3, lett. a), ha individuato tra le materie oggetto di confronto;

DATO ATTO che il testo allegato “Aggiornamento della disciplina orario di lavoro e di servizio della Regione Basilicata - CCNL Funzioni Locali 16.11.2022”, trasmesso alle parti come informativa in data 27.10.2023, è stato oggetto di confronto con le parti nella riunione della delegazione trattante del 31 ottobre 2023;

RITENUTO di approvare le modifiche (riportate in grassetto) alla vigente disciplina dell’orario di lavoro e di servizio della Regione Basilicata, in aggiornamento al CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (ALLEGATO A);

DATO ATTO che la presente direttiva entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024 e da tale data cessano di avere efficacia le discipline e gli accordi pregressi, stipulati a livello territoriale o dipartimentale;

RITENUTO pertanto necessario, nel periodo intercorrente tra l'approvazione e l'entrata in vigore della presente direttiva, procedere a ricondurre a sistema tutte le tipologie di orario esistente nell'Amministrazione regionale.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le modifiche (riportate in grassetto) alla vigente disciplina dell'orario di lavoro e di servizio della Regione Basilicata, in aggiornamento al CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (**ALLEGATO A**);
2. di fissare al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore della presente direttiva di aggiornamento della disciplina dell'orario di lavoro e di servizio della Regione Basilicata e che da tale data cessano di avere efficacia le discipline e gli accordi pregressi stipulati a livello territoriale o dipartimentale;
3. nel periodo intercorrente tra l'approvazione e l'entrata in vigore della presente direttiva, si procederà a ricondurre a sistema tutte le tipologie di orario esistente nell'Amministrazione regionale;
4. di trasmettere copia della presente direttiva alle Direzioni generali della Giunta e del Consiglio regionale, affinché venga garantita la più ampia diffusione tra i dipendenti regionali;
5. di pubblicare sul sito istituzionale della Regione Basilicata la presente deliberazione completa di allegato.

L'ISTRUTTORE **Carmela Menchise**

IL RESPONSABILE P.O. **Francesca Milione**

IL DIRIGENTE GENERALE **Alfonso Marrazzo**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Michele Busciolano**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA

**AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO
DELLA REGIONE BASILICATA
(CCNL Funzioni Locali 16.11.2022)**

Premessa

La seguente disciplina è fondata sui principi fissati dalla contrattazione nazionale di comparto e dalla legislazione vigente al fine di pervenire ad un sistema di regole tendenzialmente uniforme da applicare in tutte le sedi e a tutti i dipendenti della Regione Basilicata o che prestano servizio presso la Regione.

La presente entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024. In pari data le discipline pregresse, anche stipulati a livello territoriale o dipartimentale, cessano di avere efficacia.

Art. 1

ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; la durata dell'orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali (D.lgs. 66/2003), comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.

Per orario di servizio si intende il tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità degli uffici. Tale orario è articolato su cinque giorni lavorativi, nel seguente arco temporale:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- martedì e giovedì dalle 8.00 alle ore 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

Per motivate esigenze, in relazione a particolari situazioni personali o familiari, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere autorizzate, limitatamente al persistere delle stesse, modifiche delle giornate di rientro per il completamento orario (cambio giornata rientro). Nel giorno in cui si è autorizzati al cambio della giornata di rientro non è possibile richiedere contestualmente permessi o ferie per l'intera giornata.

Art. 2

FLESSIBILITA' ORARIA

È confermata la flessibilità oraria in entrata dalle ore 7.30 alle 9.30 ed in uscita dalle 13.00.

L'entrata pomeridiana nei giorni di rientro deve avvenire entro le ore 16.00 mentre l'uscita pomeridiana è consentita non oltre le ore 19.30 dal lunedì al venerdì.

È possibile l'uscita al di fuori dell'orario massimo giornaliero fissato nonché svolgere attività lavorative nei giorni di sabato e/o domenica esclusivamente ai dipendenti titolari di incarichi di Elevata Qualificazione (considerata l'onnicomprendività della retribuzione dell'incarico).

Per specifiche e temporanee esigenze di servizio, saranno individuati, di volta in volta, dal Direttore Generale delle Direzioni di appartenenza i dipendenti -non titolari di EQ- autorizzati ad uscire al di fuori dell'orario massimo consentito delle ore 19.30 (previa autorizzazione ad eseguire lo straordinario dal Dirigente nei limiti del budget assegnati).

Deve essere garantita la fascia oraria di presenza obbligatoria compresa dalle ore 9.30 alle ore 13.00 di ciascun giorno lavorativo e nei giorni di rientro pomeridiano anche dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Il personale che non risulti in servizio nella fascia di presenza obbligatoria è da considerarsi assente.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi della flessibilità oraria in entrata e in uscita nella stessa giornata. In ogni caso è possibile avvalersi della fascia di flessibilità in entrata esclusivamente per la timbratura del primo accesso giornaliero agli uffici (dopo la prima timbratura ogni eventuale uscita dovrà essere autorizzata e giustificata).

Art. 3

ASSENZE, RECUPERO ORARIO ED ECCEDENZE

Il debito orario derivante dall'applicazione della flessibilità oraria comporta l'obbligo del recupero entro due mesi successivi secondo le modalità e i tempi concordate con il dirigente dell'Ufficio. In caso di mancato recupero sono effettuate le automatiche pertinenti decurtazioni sulla retribuzione.

I ritardi oltre le fasce di flessibilità in entrata o di uscita anticipata possono essere giustificati, previo assenso del Dirigente sovraordinato, nell'ambito del monte ore dei "permessi brevi" (non meno di 15 minuti) di cui all'art. 42 del CCNL 16.11.2022 **per un massimo 3 volte all'anno**.

Le assenze oltre i limiti sopracitati saranno trattate quali "assenze ingiustificate" e soggette ai conseguenti relativi provvedimenti sul trattamento economico nonché disciplinari.

Le richieste di ogni tipologia di permesso previsti dal CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 (compresi quelli relativi alla L.104/1992) devono essere autorizzate preventivamente, ricadono nell'ambito dell'orario di servizio ordinario e non sono cumulabili con altri istituti quali flessibilità oraria, ferie, ecc.

Le eccedenze orarie effettuate per prestazione di lavoro straordinario (possibile solo per i dipendenti non titolari di E.Q.) preventivamente autorizzate nel limite dei budget economici assegnati annualmente ai dirigenti, possono confluire, su richiesta del lavoratore, nel conto individuale della banca ore (escluse frazioni) nei limiti definiti nella contrattazione decentrata, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o come retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali o familiari.

L'utilizzo delle ore accantonate come riposo compensativo dovrà essere autorizzato dal dirigente sovraordinato, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, nel numero annuo massimo di giorni 6 (sei).

Art. 4

PAUSE

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore ad 11 ore, per il recupero delle energie psicofisiche.

Nell'ambito dell'orario di lavoro giornaliero, qualora la prestazione ecceda le sei ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa di almeno dieci minuti ai fini del recupero delle energie psicofisiche (art. 34 CCNL 16.11.2022).

Per la consumazione del pasto (servizio mensa e buono pasto) la pausa non può essere inferiore a trenta minuti.

È consentito effettuare la sospensione giornaliera di 10 minuti effettuando la timbratura all'uscita con la specifica causale "pausa psicofisica" (art. 34 del CCNL 16.11.2022), che non comporta la maturazione del buono pasto.

Senza alcuna causale, il sistema calcolerà la sospensione giornaliera di 30 minuti, che dà diritto al buono pasto, anche senza uscire dalla struttura effettuando solo due timbrature (l'ingresso antimeridiano e l'uscita pomeridiana).

In entrambi i casi il sistema apporterà automaticamente le relative decurtazioni al computo orario.

Esclusivamente nei casi di prestazione lavorativa per le quali è necessario garantire la continuità del servizio (ad esempio per le turnazioni) nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle 6 ore, la stessa può non essere interrotta dalla pausa.

Nel corso di ciascuna giornata lavorativa sono consentite **uscite per "pausa caffè": una al mattino nelle giornate senza rientro a cui si aggiunge la possibilità di un'altra nel pomeriggio nelle giornate lavorative con rientro obbligatorio.**

Il tempo utilizzato per effettuare la pausa dovrà essere recuperato secondo le modalità successivamente descritte. Le uscite per pausa non sono soggette ad autorizzazione preventiva del dirigente d'ufficio e **saranno soggette esclusivamente alla timbratura con la specifica causale "pausa caffè". La durata massima di ciascuna pausa non può superare i 15 minuti e non concorre al conteggio dei permessi personali nel limite delle 36 ore contrattuali previste.**

Il recupero del tempo utilizzato per effettuare la "pausa caffè" può avvenire sia nella stessa giornata in cui è stata effettuata la pausa fino al raggiungimento dell'effettivo orario di lavoro del giorno (6 o 9 ore a seconda se giornata di rientro o meno) o entro due mesi successivi con le modalità correnti per le altre tipologie di permessi.

Art. 5

ULTERIORI ARTICOLAZIONI DELL'ORARIO DI SERVIZIO

Possono essere autorizzate, con provvedimenti dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione, diverse articolazioni dell'orario di servizio, tra i quali anche l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del CCNL 16/11/2022, previo confronto con le parti sindacali, su proposta dei Direttori generali delle Direzioni della Giunta regionale e del Dipartimento Segreteria generale del Consiglio, in relazione a particolari esigenze di servizio di dipendenti adibiti a specifiche attività (giornalisti, avvocati, strutture di assistenza agli organi politici, ecc.) per gli adempimenti connessi ad attività

istituzionali o per motivi logistici che non consentono la completa attuazione della normativa qui descritta.

Per determinate mansioni che richiedono la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero, qualora le tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio, si potranno disciplinare, con apposito regolamento, orari in turnazione nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione e contrattazione nazionale e decentrata.

La turnazione sarà regolata, per ogni specifico servizio, da apposito accordo, previo confronto con le parti sindacali.

In relazione alle particolari situazioni personali o familiari, anche al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, possono essere autorizzate, con provvedimento dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione, previa acquisizione del parere favorevole del Dirigente d'ufficio competente in relazione alle esigenze di servizio, ulteriori articolazioni dell'orario di servizio per i dipendenti:

- che beneficino delle tutele di cui al D.lgs. 151/2001 (ex lege);
- che beneficino delle tutele di cui alla L. 104/1992 (ex lege);
- che siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44 del CCNL del 16.11.2022;
- che si trovino in situazioni di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
- che siano impegnati in attività di volontariato;
- che abbiano particolari e motivate esigenze familiari e di conciliazione vita-lavoro;
- problemi orari derivanti dalla condizione di pendolari;

La richiesta del dipendente dovrà essere debitamente motivata e documentata.

Le possibili ulteriori articolazioni dell'orario di servizio sono le seguenti:

- a) autorizzazione al cambio delle giornate di rientro pomeridiano in forma definitiva;**
- b) articolazione orario settimanale su sei giorni lavorativi di sei (6) ore dal lunedì al sabato;**
- c) orario di lavoro prolungato articolato su cinque giorni settimanali, consistente in 36 ore dal lunedì al venerdì, per 7 ore e 12 minuti al giorno, con l'obbligo di effettuare una pausa non inferiore a 10 minuti – non retribuita – nell'arco della giornata. Il dipendente che usufruisce dell'orario prolungato non matura il diritto al buono pasto, salvo il caso in cui effettui, oltre il normale orario di lavoro, almeno un'ora e trenta minuti di lavoro nel pomeriggio, debitamente e preventivamente autorizzate dal dirigente competente. In tale ipotesi il dipendente è tenuto ad effettuare una pausa non inferiore a 30 minuti.**

Per tutto quanto non dettagliatamente riportato dalla presente Disciplina si richiama quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022 o, per quanto non espressamente disapplicato o sostituito dallo stesso CCNL, si applicano le disposizioni dei Contratti precedenti.

È cura dei responsabili delle Segreterie direzionali e del responsabile del personale del Consiglio regionale dare la più ampia diffusione alla presente disciplina a tutti i dipendenti regionali e assicurarsi che ogni uscita del dipendente dagli uffici regionali sia stata preventivamente richiesta sul sistema informatico e debitamente autorizzata dal Dirigente.

I Dirigenti regionali sono invitati ad esercitare un puntuale controllo sull'esecuzione della presente disciplina.